



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/02/2008

1

ADDI' 15/02/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COST' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	PICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
DOMPILI	Massimo	Prasidende	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COFFETRUCCI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALLA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Mario	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: COSTA - MANCINI

DELIBERAZIONE N. 99

Oggetto:

Adozione Regolamento regionale concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 (Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche".



OGGETTO: Adozione Regolamento regionale concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 (Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA La Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36, che detta norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e della occupazione nel Lazio e disciplina, altresì, le modalità di individuazione e organizzazione dei Sistemi Produttivi Locali, dei Distretti Industriali e delle Aree Laziali di Investimento;

VISTO il Regolamento Regionale 28 ottobre 2002, n. 2, concernente "Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento" di esecuzione della L.R. 36/01, come novellato dal Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n.12;

CONSIDERATO CHE occorre adeguare le disposizioni in tema di contributi alle imprese alle nuove norme comunitarie in materia di "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n.1998/2006 del 15 dicembre 2006;

CONSIDERATO CHE le modifiche al suddetto regolamento rispondono, inoltre, alla necessità di aderire in maniera più efficace alla nuova strutturazione della domanda delle imprese in forma aggregata **relativa** a progetti mirati di sviluppo ed innovativi di sistema, così come richiesta anche dalle parti sociali interessate;

CONSIDERATO CHE le suddette modifiche consentiranno, altresì, di realizzare con maggiore efficacia le finalità di cui alla legge regionale 36/2001;

VISTA la nota n. 5675 del 14 gennaio 2008 con la quale la Direzione Regionale Attività Produttive ha trasmesso alla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi la proposta di modifica del suddetto Regolamento Regionale;

VISTA l'allegata proposta di Regolamento regionale concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 (Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche", composta da n.13 articoli, che costituisce parte integrante del presente atto;



89 15 FEB. 2008 lu

PRESO ATTO che la stessa è stata formulata dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativa in collegamento con la Direzione Regionale Attività Produttive;

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità


DELIBERA

- di adottare il Regolamento regionale concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 (Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche", nel testo allegato, composto da n.13 articoli e che forma parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI





ALLEG. alla DELIB. N. 89 *ly*
DEL 15 FEB. 2008



REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“Modifiche al regolamento regionale 28 ottobre 2002, n.2 (Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche”

ly



Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del r.r. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, enti funzionali di diritto pubblico”;
- b) alla lettera d) le parole: “e b)” sono sostituite dalle seguenti: “, b) e c), anche sotto forma di Associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e di Associazioni temporanee di scopo (A.T.S.)”.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 del r.r. 2/2002 è sostituito dal seguente:

“2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), possiedono i seguenti requisiti:


- a) essere iscritti presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed operare da almeno sei mesi prima della data di pubblicazione del bando di cui all'articolo 10;
- b) avere da almeno sei mesi prima della data di pubblicazione del suddetto bando, la sede operativa in uno dei comuni appartenenti ai SPL, DI o ALI, indicati nello stesso;
- c) possedere il codice di attività ATECO 2002 compreso nei settori indicati nel bando o essere parte integrante della filiera produttiva dei medesimi settori di attività; nel caso di imprese commerciali e di servizi, queste devono svolgere attività strumentale alla filiera produttiva stessa e dimostrare di aver realizzato una percentuale del loro fatturato non inferiore al 30 per cento nell'ambito dei settori individuati dai codici ATECO 2002 dei SPL, DI o ALI indicati nel bando”.

3. Al comma 3 dell'articolo 3 del r.r. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea le parole: “ lettere c) e d) ” sono sostituite dalle seguenti: “lettera c), costituiti da imprese in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 2, possiedono, altresì, i seguenti requisiti:”;
- b) alla lettera a), la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “tre”;
- c) alla lettera b), la parola: “cinquantamila” è sostituita dalla seguente: “venticinquemila”.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del r.r. 2/2002 è aggiunto il seguente:






“5 bis. L'accesso ai finanziamenti di cui al presente regolamento è subordinato alla dimostrazione da parte dei soggetti beneficiari, all'atto della richiesta:

- a) dell'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore;
- b) della presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).”.

Handwritten initials or signature.



Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 del r. r. n. 2/2002)

1. L'articolo 4 del r.r. 2/2002 è abrogato.

FF *la*




Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 del r. r. n. 2/2002)

1. L'articolo 5 del r.r. 2/2002 è abrogato.

AF LC



Art. 4
(Modifiche all'articolo 5 bis del r. r. n. 2/2002)

1. L'articolo 5 bis del r.r. 2/2002 è abrogato.

A *le*


Art. 5
(Modifiche all'articolo 6 del r. r. n. 2/2002)

1. L'articolo 6 del r.r. 2/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 6
(Progetti di sviluppo e qualificazione delle imprese e delle aggregazioni di imprese e progetti innovativi di sistema)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 5 della legge, finanzia progetti di sviluppo e qualificazione delle imprese e delle aggregazioni di imprese relativi a investimenti, attività di ricerca e sviluppo, servizi reali e formazione.
2. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 e successive modifiche, sono concessi contributi per investimenti, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti che realizzano investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali. Detti contributi possono essere concessi a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, ad esclusione delle grandi imprese, a condizione che il soggetto richiedente si impegni a conservare i beni per un periodo di almeno cinque anni nell'area oggetto del finanziamento.
3. Ai sensi dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 70/2001 e successive modifiche sono concessi contributi per l'attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti che realizzano attività di ricerca industriale, intesa come ricerca pianificata, indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze nonché attività di sviluppo precompetitivo, inteso come piani di concretizzazione dei risultati della ricerca industriale.
4. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 e successive modifiche, sono concessi contributi per servizi reali, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti che acquisiscono qualificati servizi di consulenza di carattere non continuativo né periodico e non connessi alle normali spese di funzionamento delle imprese.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 68/2001 e successive modifiche, sono concessi contributi per la formazione, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti che realizzano attività di formazione specifica, correlata

Al le



direttamente e prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dai dipendenti presso le imprese beneficiarie.

6. La Regione, ai sensi dell'articolo 5 della legge, finanzia i progetti innovativi di sistema, che rappresentano uno strumento mirato al rafforzamento complessivo dei SPL, Distretti o ALI con programmi caratterizzati da utilità comune per le aree interessate. Detti progetti possono essere presentati esclusivamente da società miste pubblico/privato e dalle associazioni temporanee di scopo costituite da uno o più soggetti pubblici e dalle imprese di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, con sede operativa nelle aree dei SPL, Distretti o ALI indicati.”.

At Le

Art. 6
(Modifiche all'articolo 7 del r. r. n. 2/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del r. r. n. 2/2002 è abrogato.
2. L'alinnea del comma 2 dell'articolo 7 del r. r. n. 2/2002 è sostituito dal seguente:
"2. I contributi per investimenti sono calcolati, relativamente all'investimento materiale, sulla base dei seguenti costi:".
3. Al comma 3 dell'articolo 7 del r. r. n. 2/2002 le parole: "Nel settore dei trasporti" sono soppresse.
4. Al comma 4 dell'articolo 7 del r. r. n. 2/2002 le parole: "di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "per investimenti".
5. Al comma 4 bis dell'articolo 7 del r. r. n. 2/2002 le parole: " di cui all'articolo 5 bis" sono sostituite dalle seguenti: "per attività di ricerca e sviluppo".
6. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 7 del r. r. n. 2/2002 è inserito il seguente:
"4 ter. I contributi relativi ai servizi reali sono calcolati sui costi dei servizi stessi.".
7. Al comma 5 dell'articolo 7 del r. r. n. 2/2002 le parole: " di cui all'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "per la formazione".

AP de



Art. 7

(Modifiche all'articolo 9 del r. r. n. 2/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del r. r. n. 2/2002, è sostituito dal seguente:

“1. In alternativa a quanto disciplinato dal regolamento (CE) 70/2001, e successive modifiche, nei limiti delle risorse disponibili, sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 3, i cui progetti perseguono uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 5 della legge, contributi in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore, pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006.”.

At Re

Art. 8

(Modifiche all'articolo 10 del r. r. n. 2/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del r. r. n. 2/2002 le parole: "Sviluppo Lazio Spa." sono soppresse.

St. Le

Art. 9

(Modifiche all'articolo 11 del r. r. n. 2/2002)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 del r. r. n. 2/2002, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta".

A le

Art. 10

(Modifiche all'articolo 13 del r. r. n. 2/2002)

1. L'articolo 13 del r. r. n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Criteri di valutazione)

1. Il Nucleo valuta i progetti secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

- a) effettiva cantierabilità;
- b) percentuale di contributo richiesto rispetto alla spesa ammessa a contributo;
- c) rapporto tra il contributo per addetto ed occupazione aggiuntiva prevista nel progetto;
- d) struttura proponente sotto il profilo della professionalità, dell'organizzazione e presenza della certificazione contabile e di qualità;
- e) congruità tra costi e benefici per le imprese ed il territorio;
- f) tempi di esecuzione;
- g) grado di partecipazione delle parti economiche e sociali.

2. I punteggi da attribuire a ciascun criterio sono specificati nel bando. A parità di punteggio totale è preferito il progetto con il punteggio più alto in un solo criterio, a partire dal primo, seguendo l'ordine di cui sopra.”.

AK *le*

Art. 11

(Modifiche all'articolo 15 del r. r. n. 2/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del r. r. n. 2/2002 è sostituito dal seguente:
"1. L'Agenzia procede all'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari."
2. Al comma 2 dell'articolo 15 del r. r. n. 2/2002 la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta".

De De

Art. 12

(Modifiche all'articolo 18 del r. r. n. 2/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del r. r. n. 2/2002 le parole: "il Direttore regionale" sono sostituite dalle seguenti: "il Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al Direttore regionale".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 del r. r. n. 2/2002 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Alla modifica ed al rinnovo della convenzione di cui al comma 1 provvede il Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al Direttore regionale."

St. Le

Art. 13

(Modifiche all'articolo 19 del r. r. n. 2/2002)

1. Alla rubrica dell'articolo 19 le parole: "Cumulo di contributi" sono sostituite dalle seguenti: "Norma transitoria".



At Le